

Analisi del testo definitivo dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 344/2003 attuativo dell'Ires

## Thin cap, disciplina non omogenea Valutazione diversa per i finanziamenti e il patrimonio netto

DI ALDO MILONE  
Fondazione Luca Pacioli

La disciplina di contrasto all'uso fiscale della sottocapitalizzazione quale emerge dal testo definitivo dell'art. 98 del dlgs n. 344/2003, attuativo dell'Ires, reca talune storture, che riverberano negativamente in capo ai contribuenti.

In primo luogo, va osservato che il meccanismo applicativo prevede l'azionamento del regime antielusivo al superamento del rapporto rilevante tra i finanziamenti e il patrimonio netto contabile. Tuttavia, mentre per la determinazione della prima grandezza deve farsi riferimento alla sua «consistenza media» durante il periodo d'imposta considerato, relativamente al dato patrimoniale occorre riferirsi al patrimonio netto contabile (rettificato) così come risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente. La rilevanza riconosciuta a un tale valore stock di patrimonio (puntuale ed invariabile), in contrapposizione alla natura dinamica del parametro finanziario, provoca, per un verso, una disomogeneità di calcolo e, per altro verso,

una irrazionalità di sistema giacché essa non permette di considerare le variazioni nella consistenza del patrimonio netto contabile intervenute nel corso dell'esercizio al quale si riferiscono le remunerazioni (eventualmente) deducibili. Sarebbe, pertanto, preferibile ancorare anche il dato patrimoniale alla sua consistenza media. Tecnicamente, in questa ipotesi, si partirebbe pur sempre dal dato del patrimonio netto contabile risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente, che rappresenterebbe il valore stock dell'inizio dell'anno di riferimento, per poi tener conto (pro rata temporis) di tutti gli incrementi/decrementi subiti durante il periodo amministrativo.

Un'ulteriore notazione merita la esimente costituita dalla dimostrazione che l'ammontare dei finanziamenti assunti dall'impresa siano riconducibili alla propria esclusiva capacità di credito. In proposito, si stabilisce segnatamente che tale giustificazione debba fondarsi sull'assunto che i predetti finanziamenti sarebbero stati erogati anche da soggetti terzi indipendenti (per es. banche) sulla base della sola garan-

zia del patrimonio sociale dell'impresa. L'onus probandi imposto dalla norma delegata (peraltro censurabile di ultroneità rispetto alla norma delegata) si rivela eccessivamente penalizzante nei confronti dei contribuenti cui incombe, dal momento che esso ancora e limita la valutazione della capacità di credito propria dell'impresa unicamente al dato patrimoniale. Invero, sotto il profilo economico-finanziario, il merito del credito di un'impresa dipende non soltanto dalla garanzia patrimoniale che si è in grado di offri-

re, ma anche, e soprattutto (specie nei sistemi bancari e finanziari di origine anglosassone), dalla sua capacità reddituale. Ciò vale, per esempio, relativamente alle imprese operanti nel settore dei servizi, ove la valutazione dell'elemento patrimoniale (il più delle volte, soprattutto in fase di start-up, limitato ai beni indispensabili all'avvio dell'attività) è subordinata a quella della redditività prospettica (avallabile dalla presenza di contratti di fornitura già stipulati). Ciò posto, parrebbe iniquo non estendere il parametro di

valutazione, da parte dei soggetti terzi finanziatori, altresì alla variabile reddituale.

Un'ultima considerazione investe la irrilevanza ai finanziamenti infruttiferi, a condizione che la remunerazione media di quelli fruttiferi non sia superiore al tasso ufficiale di riferimento aumentato dell'1%. Atteso l'agevole superamento dei limiti quantitativi imposti, v'è da chiedersi se non sarebbe invece convenuto riconoscere tout court piena rilevanza a tali finanziamenti. Oltre al fatto che, comunque, detto svantaggio sarebbe in parte controbilanciato dalla riduzione della misura media della remunerazione in deducibile (al cui computo i finanziamenti infruttiferi contribuiscono in senso riduttivo), una tale scelta sarebbe giustificabile dalla stessa dichiarata finalità della thin capitalization, vale a dire la volontà di scoraggiare l'indebitamento (sia pure infruttifero) in favore della capitalizzazione delle imprese.

Pagina a cura  
DEL CONSIGLIO NAZIONALE  
RAGIONIERI COMMERCIALISTI  
[www.consrag.it](http://www.consrag.it)